



Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1688**

Disposizioni per la trasparenza e l'equivalenza della contrattazione collettiva nei contratti pubblici e  
privati

# Indice

1. DDL S. 1688 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi.....	4
1.2.1. Testo DDL 1688.....	5

# 1. DDL S. 1688 - XIX Leg.

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1688

## XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

---

Disposizioni per la trasparenza e l'equivalenza della contrattazione collettiva nei contratti pubblici e privati

---

Iter

**26 novembre 2025:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

## Successione delle letture parlamentari

**S.1688** **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Annamaria Furlan \(IV-C-RE\)](#)

## Cofirmatari

[Raffaella Paita \(IV-C-RE\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **22 ottobre 2025**; annunciato nella seduta n. 357 del 22 ottobre 2025.

Classificazione TESEO

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO

## Articoli

OBBLIGHI (Artt.2, 5), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.2), TELEMATICA (Art.3), BASI DI DATI (Art.3), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.3, 6), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.3), RETRIBUZIONE (Art.4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 6), DECRETI MINISTERIALI (Art.4), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.4), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.4), PERMESSI RETRIBUITI (Art.4), APPALTO (Art.5), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Art.5), PENE PECUNIARIE (Art.6)

Assegnazione

Assegnato alla **10<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)** in sede redigente il 26 novembre 2025. Annuncio nella seduta n. 365 del 26 novembre 2025.

Parere delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Industria e agricoltura)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1688

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

**N. 1688**

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **FURLAN** e **PAITA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2025

Disposizioni per la trasparenza e l'equivalenza della contrattazione collettiva nei contratti pubblici e privati

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge mira a garantire l'effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, in coerenza con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e con l'articolo 36 della Costituzione. Studi recenti - tra cui la ricerca dell'Università cattolica del Sacro Cuore, commissionata dagli enti bilaterali di Confesercenti - hanno evidenziato fenomeni di *dumping* contrattuale: molte imprese dichiarano l'applicazione di un CCNL, ma ne adottano altri meno tutelanti. Tale fenomeno è reso possibile dall'assenza di indicazione obbligatoria del codice unico del CCNL nei contratti individuali e negli adempimenti contributivi e dalla mancata interoperabilità delle banche dati pubbliche (INPS, INAIL, Ministero del lavoro e delle politiche sociali), che limita i controlli automatici, sulla corrispondenza tra contratto dichiarato e quello effettivamente applicato.

Il presente disegno di legge intende rafforzare la tracciabilità dei CCNL tramite il codice unico del CCNL attribuito dal CNEL, con definizione chiara delle modalità di attribuzione; introdurre l'obbligo di interoperabilità delle banche dati pubbliche per controlli incrociati automatici; istituire l'indice di equivalenza contrattuale (IEC) per verificare l'equivalenza dei trattamenti economici e normativi nei contratti di appalto e subappalto; definire sanzioni chiare e procedure per la nullità dei contratti di appalto in caso di mancata verifica.

Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli obblighi informatici e di interoperabilità sono realizzati con le infrastrutture già disponibili. Le attività ispettive rientrano nelle funzioni ordinarie dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le sanzioni amministrative previste costituiscono entrate destinate al finanziamento delle attività ispettive.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge ha l'obiettivo di rafforzare la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, di potenziare la trasparenza e la tracciabilità dei CCNL applicati, nonché di prevenire e sanzionare il fenomeno dell'applicazione, da parte delle aziende, di contratti collettivi sottoscritti da sindacati e associazioni datoriali minori e non rappresentativi, garantendo altresì il rafforzamento dell'equivalenza economica e normativa nei contratti di appalto e subappalto.

Art. 2.

*(Obbligo di indicazione del codice unico del CCNL)*

1. Ogni contratto individuale di lavoro deve indicare il codice unico alfanumerico del CCNL attribuito

dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. L'indicazione del codice unico alfanumerico di cui al primo periodo è condizione di validità ai fini della registrazione del rapporto di lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro.

2. La mancata o errata indicazione del codice unico di cui al comma 1 comporta l'obbligo di regolarizzazione entro trenta giorni dalla data dell'accertamento. Decorso tale termine si applica il CCNL più rappresentativo del settore.

Art. 3.

*(Interoperabilità delle banche dati pubbliche)*

1. L'INPS, l'INAIL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro assicurano l'interoperabilità dei dati presenti nelle proprie banche dati informatiche.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute ad adottare sistemi di controllo automatici volti a rilevare discrepanze formali e sostanziali tra i CCNL dichiarati e quelli applicati. In caso di discrepanze, i sistemi di cui al periodo precedente generano segnalazioni automatiche all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 4.

*(Principio di equivalenza contrattuale)*

1. L'equivalenza economica e normativa è valutata sulla retribuzione, sulle tutele normative e sui sistemi di *welfare* contrattuale previsti dai CCNL stipulati dalle parti sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

2. Non si intendono equivalenti i CCNL che prevedono una retribuzione annua lorda (RAL) inferiore al 95 per cento rispetto ai CCNL di riferimento ovvero tutele inferiori in caso di malattia, maternità, ferie, permessi, previdenza complementare, sanità integrativa, lavoro straordinario e *part-time*.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative e il CNEL, è istituito l'indice di equivalenza contrattuale (IEC).

Art. 5.

*(Obblighi delle stazioni appaltanti)*

1. In sede di gara, le stazioni appaltanti sono tenute alla verifica sulla presenza del codice unico del CCNL nelle banche dati pubbliche di cui all'articolo 3.

2. La mancata verifica costituisce violazione dei principi di trasparenza e correttezza e può comportare la nullità del contratto di appalto.

Art. 6.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque dichiari o attesti falsamente l'applicazione di un CCNL o ne applichi uno in contrasto con il principio di equivalenza di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, è soggetto a una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, all'esclusione da bandi di gara per un periodo massimo di ventiquattro mesi e all'obbligo di corrispondere le differenze retributive e contributive non erogate. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

Art. 7.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

